

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Desvelo Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale (nel seguito *l'Associazione*), quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal *Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 – Principi

L'Associazione riconosce e promuove i diritti fondamentali di tutti i partecipanti alla vita associativa, siano essi associati oppure tesserati all'ente affiliante che partecipano alle attività dell'Associazione (nel seguito semplicemente *tesserati*).

Per "Diritti Fondamentali dei Tesserati" devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico nonché il diritto ad essere trattati con rispetto e dignità, ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta si applica a tutti gli associati ed associate dell'Associazione, nonché a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all'attività, ivi inclusi i tesserati all'ente affiliante, i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti, ecc.

Art. 3 – Finalità

Il presente Codice di condotta in conformità al Codice di condotta dell'Ente di Promozione Sportiva A.S.C., ove l'associazione è affiliata, ha le seguenti finalità:

- rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- educazione
- formazione

Art. 4 – Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:

- a) "**abuso psicologico**": qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) "**abuso fisico**": qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un

trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) **“molestia sessuale”**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) **“abuso sessuale”**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriatae o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) **“negligenza”**: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) **“incuria”**: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) **“abuso di matrice religiosa”**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) **“bullismo, cyberbullismo”**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) **“comportamenti discriminatori”**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 5 – Doveri ed obblighi dei tesserati

Tutti i tesserati sono tenuti a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto

- nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
 - e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
 - f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
 - g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
 - h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
 - i) collaborare con gli altri associati e tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
 - j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – Doveri ed obblighi dei dirigenti e dei tecnici

Dirigenti e tecnici sono tenuti a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica di tutti i tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori.
- e) promuovere un rapporto tra i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il minore;
- g) attuare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi ed aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding,

- sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 7 – Diritti, doveri ed obblighi degli atleti

A carico degli atleti sono stabiliti i seguenti diritti, doveri ed obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 8 – Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

Ogni selezione deve prevedere il seguente iter, in relazione al reclutamento dell'operatore richiesto:

- acquisizione di documentate referenze e/o titoli che dimostrino l'idoneità del candidato ad assumere incarichi che prevedano le attività richieste;
- verifica con i candidati di eventuali incoerenze e/o discontinuità nell'attività professionale svolta in precedenza;
- accertamento che i candidati non abbiano riportato condanne penali e non siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali per i reati contro la persona, reati di genere, reati di cui agli articoli da 3 a 7 della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e che non siano state disposte nei loro confronti eventuali misure interdittive dall'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minorenni. In caso il soggetto operi in contatto diretto con minori, è obbligatoria la produzione del certificato del casellario giudiziale, non in autodichiarazione;

- richiesta al candidato di non avere riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte inappropriate e in violazione dei diritti, della salute e del benessere delle persone di minore età.
- introdurre il candidato attraverso un periodo di prova e valutazione, prima della definitiva assunzione.

Art. 9 – Incompatibilità e conflitti di interesse

Non sussiste alcuna incompatibilità tra un contratto Co.Co.Co. di lavoro sportivo sottoscritto da un tesserato con un altro analogo contratto sottoscritto in favore di un'altra A.S.D./SSD, salvo che non ricopra anche la funzione di membro del consiglio direttivo o amministratore in quanto si rientra nel regime di incompatibilità prevista dall'art.11 del d.lgs. 36/21.

Tale succitata norma di incompatibilità riguarda le cariche elettive ovvero è fatto divieto agli amministratori di una SSD o ai membri del consiglio direttivo di una ASD di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 10 – Nomina del Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l'Associazione ha nominato in data 24/08/2024 la Signora Giulia Galante quale responsabile pro tempore contro abusi, violenza e discriminazioni (nel seguito anche *ReCAVID*), fino alla data del 31/12/2024, entro cui l'Associazione si impegna a nominare un nuovo *ReCAVID*.

Il *ReCAVID* è stato scelto in quanto soggetto indipendente, terzo ed imparziale.

L'Associazione si impegna a dare massima comunicazione e diffusione ai tesserati della nomina del *ReCAVID* con pubblica affissione presso la sede legale ed operativa dell'atto di nomina nonché tramite tutti i canali di solito usati anche con eventuale pubblicazione sui social network.

Art. 11 – Obblighi informativi e formativi

- l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr),
- la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) e del medico competente,
- la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi),
- l'informazione e formazione dei lavoratori, la nomina e formazione degli addetti antincendio e primo soccorso,
- la stesura di un piano di emergenza ed evacuazione.

Va sottolineato che: per quanto riguarda l'idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, il medico competente può basarsi sul certificato del medico sportivo, se ritenuto esaustivo. In caso di esposizione a ulteriori rischi, il medico competente deve effettuare ulteriori accertamenti.

ATTENZIONE

In presenza di minorenni, è obbligatorio aggiornare il Dvr e informare chi esercita la potestà genitoriale sui rischi e le procedure di emergenza.

Art. 12 – Conservazione della documentazione e privacy

Le regole tecniche relative alla conservazione dei documenti digitali sono contenute all'interno dei [DPCM del 3 dicembre del 2013](#) e [DPCM del 13 novembre 2014](#) e delle linee guida AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

In ottemperanza a quanto previsto dal GDPR in materia di conservazione dei documenti digitale, essi saranno conservati con un limite minimo di 10 anni per i documenti contabili e le fatture e di 5 anni per gli altri documenti. Per quanto non citato nel GDPR, l'Associazione farà riferimento al testo del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), che all'articolo 11

prevede che i dati personali devono essere:

“conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.

Art. 13 – Tutele e sanzioni disciplinari endo-associative

I tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 604 bis, 604 ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies 609 undecies del codice penale, sono passibili di interdizione alle attività associative, anche con delibera motivata di esclusione dell’associato da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto vigente.

Art. 14 Entrata in vigore e modifiche

La decorrenza dell’entrata in vigore del presente Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione deve intendersi dalla data di sottoscrizione.

Eventuali modifiche potranno essere effettuate con delibera dell’Associazione e/o sulla base delle eventuali modifiche delle linee guida dell’Ente di Promozione A.S.C. a cui la stessa è affiliata.

Roma, 24/08/2024

DESVELO ASD – APS

Il Presidente

Matteo Piscitelli

